COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito dell'esame degli articoli*:

Disposizione sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175) 239

PRESIDENTE 239, 241, 243, 246

CALCAGNO 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246

MICELI . . . 240, 241, 242, 243, 244, 246

BURATO 240

GUI, *Relatore per la maggioranza* 241, 242, 243, 244, 246

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . 242, 243, 245

ZANFAGNINI 244

GATTO 245, 246

DAL POZZO 245

LOPARDI 246

La seduta comincia alle 10.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Esaminiamo l'articolo 28:

(*Nudo terreno*).

« Intendesi per conferimento di nudo terreno anche quello in cui esistono piante arboree od arbustive da frutto quando il valore medio della loro produzione non superi il 5 per cento di quello ricavabile dalle colture erbacee.

« Il godimento della casa colonica o di costruzioni coloniche indispensabili alla coltivazione e l'allevamento di animali di bassa corte, ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare, secondo gli usi locali, non altera la qualifica di nudo terreno ».

CALCAGNO. Presento insieme con l'onorevole Pugliese, il seguente emendamento aggiuntivo:

« Non si intende per nudo terreno quello in cui siano state effettuate opere notevoli di bonifica idraulica ed agraria o opere stabili di sistemazione superficiale delle acque ».

Noi abbiamo stabilito all'articolo 28 che s'intende per nudo terreno anche quello nel quale vi sia qualche piantagione di alberi, purché tale eventuale coltivazione arborea non superi il 5 per cento della produzione del fondo.

Ora, poiché vi sono molti terreni che sono stati, con forti finanziamenti da parte del proprietario, trasformati e sistemati dal punto di vista idraulico ed agrario, ritengo che questo non possa, anche per la questione dell'apporto del capitale, non aumentare enorme-

mente sia la produzione ordinaria, sia il reddito di quello che deve essere considerato nudo terreno.

L'onorevole Grammatico dovrebbe essere d'accordo con me che, specialmente nelle nostre zone irrigue della Sicilia, le spese per la trasformazione fondiaria ed idraulica sono talmente forti da superare talvolta il valore venale del fondo. Sarebbe ingiusto considerare « nudo terreno » ai fini del riparto quello per il quale l'apporto di capitale da parte del proprietario è di una notevole importanza.

Questi terreni, oltre a prestarsi alle ordinarie colture cerealicole, si possono far fruttare con colture ortalizie e colture agrarie intensive, con un prodotto effettivamente molto rilevante.

Per queste considerazioni prego la Commissione di accogliere il mio emendamento all'articolo 28.

MICELI. Mi pare che vi sia preclusione alla presentazione di questo emendamento, se è vero che un emendamento degli onorevoli Adonnino, Pugliese ed altri all'articolo 27, nel quale si faceva eccezione alla particolare feracità del terreno, è stato respinto. Sotto altra forma ci si ripresenta la sostanza di quell'emendamento. Ha detto infatti l'onorevole Calcagno che si tratta di un terreno che, per effetto di investimenti e di trasformazioni, produce più di un terreno normale.

C'è inoltre una questione sostanziale: accettando l'emendamento Calcagno andremmo non soltanto al di là della legge, ma dello stesso decreto Gullo, che ammetteva che nudo terreno era quello in cui c'erano anche degli alberi. Adesso diciamo che nudo terreno è anche quello in cui c'è una particolare produttività.

Ora se è vero che su un terreno migliorato e quindi più ferace c'è una produzione maggiore, il valore del quinto spettante al proprietario è maggiore. Spostando la suddivisione si avrebbe una doppia maggiorazione: quella derivante dalla maggiore produzione del terreno cui si sovrapporrebbe la maggiorazione della quota.

Tengo a chiarire che quello che distingue la mezzadria classica da queste forme di mezzadria non è la feracità del terreno, perché può darsi che in queste mezzadrie esistano terreni più feraci di quelli della mezzadria classica. Ma il rapporto è completamente diverso. Nella mezzadria classica, sul fondo vi è un'intera famiglia colonica: quindi, vi deve essere una proporzione tra superficie e produzione del fondo e capacità lavorativa e bisogni della famiglia. Nella mezzadria impropria non vi è questo rapporto, perché può essere concesso a mezzadria impropria un terzo di ettaro di terreno a una famiglia di 10 persone: quindi, manca l'equilibrio che vi è, invece, nella mezzadria classica. Tant'è vero che uno degli associati della mezzadria classica è la famiglia mezzadrile.

Convengo che nella mezzadria impropria vi possono essere terreni più feraci che nella mezzadria classica, ma bisogna riconoscere che il rapporto è completamente diverso: nella mezzadria classica si stabilisce una famiglia colonica, nella mezzadria impropria questa non c'è. Se vi è, è un'eccezione, ma non un presupposto.

Nella mezzadria classica vi è una partecipazione al frutto degli alberi; qui, invece, abbiamo la necessità di introdurre dei correttivi per sanare questa esclusione dal frutto degli alberi (correttivi contenuti nell'articolo 31 e in sede di disposizioni transitorie).

Per queste considerazioni, ritengo che l'emendamento dell'onorevole Calcagno non possa essere accolto.

CALCAGNO. Richiamo l'attenzione dell'onorevole Miceli e dei colleghi della Commissione sulla difficoltà della concessione, in sede di applicazione pratica, di queste mezzadrie ai contadini. Se noi manteniamo il criterio del riparto dei quattro quinti anche per questi terreni irrigui, dove si pratica prevalentemente la coltura degli ortaggi, succederà che non si faranno molte concessioni a questi contadini. Come si può pensare che il proprietario conceda del terreno a un contadino sapendo che ripartirà il prodotto in base alla proporzione di quattro quinti e un quinto?

La legge impone condizioni talmente onerose, che il proprietario non concederà il terreno a mezzadria. Se, invece, contemperiamo la possibilità dell'utilizzo dei prodotti tra il proprietario e il mezzadro improprio, questi contratti potranno continuare.

PRESIDENTE. In questi terreni che hanno una particolare feracità, il proprietario concede il solo nudo terreno?

CALCAGNO. No, oltre il nudo terreno acquista l'acqua e sopporta le spese del sollevamento. Il mezzadro mette il solo lavoro. Dovete considerare, poi, che oggi in quelle zone l'acqua si compera a peso d'oro.

Se il riparto dei prodotti sarà più equo, noi vedremo che i contadini saranno mantenuti in questi terreni e il loro lavoro sarà remunerato abbondantemente.

BURATO. Mi sembra che l'emendamento dell'onorevole Calcagno sia superfluo. Quando si parla di opere di irrigazione, non si può

più considerare il terreno semplicemente come nudo terreno.

GUI, *Relatore per la maggioranza.* Il nudo terreno è quello conferito dal proprietario senza alcun altro apporto, con un massimo di alberatura del 5 per cento. E in questo caso, si dà il quinto. Se il concedente partecipa in qualche modo alle spese di coltivazione, si esce dall'ipotesi della lettera *a*) per entrare nell'ipotesi della lettera *b*) dell'articolo 27; e allora non si ha più il quinto, ma i due quinti.

Per me, « nudo terreno » significa che il proprietario non dà alcun apporto. In questo caso, il rapporto del quinto e dei quattro quinti, è giustificato dal fatto che il colono mette tutto il resto. Se poi si tratta di terreni più o meno feraci, la modificazione del reddito è automatica, perché si tratta di percentuali.

Pertanto, non accetto l'emendamento, perché mi pare sia destinato a svisare il concetto di « nudo terreno » e a confondere il concetto posto alla base dell'articolo precedente.

CALCAGNO. A seguito dei chiarimenti dati dall'onorevole Burato e dall'onorevole relatore, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

L'articolo 29 è soppresso.

Passiamo all'articolo 30:

(*Suolo e soprasuolo*).

« Non è ammessa la concessione separata del suolo e del soprasuolo, salvo che essa risponda ad effettive esigenze della produzione o della occupazione della mano d'opera, riconosciute dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

L'onorevole Miceli ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« La concessione si estende a tutte le coltivazioni del fondo. L'esclusione dal contratto di talune colture è consentita solo se risponda a particolari esigenze della produzione e non dia luogo, per il concessionario, a riduzione superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo concesso ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. Questo mio emendamento riproduce l'articolo 17 da noi approvato. Noi avevamo ammesso il principio che l'affitto si estende sopra qualsiasi tipo di coltura, salvo due condizioni, quella delle particolari esigenze e quella di una riduzione di reddito stabilita in una certa misura.

Ora, non vedo perché nel caso della coltivazione diretta o della mezzadria impropria si debba adottare un criterio diverso. Il principio generale verso cui tendiamo è valido: esso consiste nell'unificazione del contratto, nel far sì cioè che non vi siano sul suolo due attori diversi di cui uno solo in effetti si interessa della coltura.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, io desidererei che ella chiarisse la differenza che deriva dalla sua nuova formulazione— che poi è una vecchia formulazione, quella dell'articolo 17 — rispetto a quella dell'articolo 30.

MICELI. Mentre noi, nel caso di affitto a coltivatore diretto, abbiamo dato un'estensione abbastanza sodisfacente, con il fare riferimento alle colture del suolo e del soprasuolo, qui abbiamo invece ammesso che sia possibile nello stesso suolo una diversa concessione di colture. Un proprietario quindi che dia il suolo e il soprasuolo allo stesso colono, può dare una particolare coltura del suolo ad un altro colono.

La seconda differenza è che nell'articolo 17 la eventuale coltura che l'Ispettorato ammette possa essere concessa separatamente nel caso dell'affitto al coltivatore diretto, non esiste.

PRESIDENTE. L'articolo 30 votato dalla Commissione non ammette la concessione separata di suolo e soprasuolo, salvo particolari esigenze produttive, riconosciute dall'Ispettorato dell'agricoltura.

Ora io non vorrei — e mi preoccupo qui proprio dell'interesse dei lavoratori — che, con la limitazione contenuta nell'articolo dell'onorevole Miceli, i proprietari che pur sarebbero disposti a concedere il suolo separatamente dal soprasuolo, non ammettessero neppure questa concessione separata; giacché ritengo che difficilmente si persuaderebbero a concedere separatamente il soprasuolo al coltivatore, ma lo tratterrebbero per sé.

Precisamente sotto questo riflesso io vorrei pregare la Commissione di meditare sulla portata dell'emendamento Miceli. Penso cioè che esso potrebbe riuscire dannoso, in quanto i proprietari, trovandosi di fronte ad una concessione di diritto, non farebbero la concessione del soprasuolo, per non trovarsi in quella determinata condizione.

MICELI. Non credo che l'obiezione del Presidente abbia un reale fondamento. La legge, anzitutto, tende a portare condizioni migliori: questo è il suo spirito. La questione che io ho

formulato ha due aspetti, sul primo dei quali soltanto il Presidente si è soffermato, mentre sul secondo non ha creduto di pronunziarsi. La concessione del suolo e del soprasuolo costituisce infatti soltanto uno degli aspetti delle concessioni separate di coltura, ed egli non dovrebbe avere difficoltà ad accedere ad una formulazione che comprendesse le diverse concessioni.

In effetti esiste quella prospettiva che si è presentata al Presidente: che cioè questi terreni, per la produzione degli alberi, spesso hanno un valore tale che l'applicazione del quarto li farebbe rientrare nella produzione del coltivatore.

Osservo ancora che dal punto di vista generale può essere interesse dello stesso proprietario dare suolo e soprasuolo allo stesso colono.

Per questo io insisto perché l'emendamento sia preso in considerazione dalla Commissione.

GUI, *Relatore per la maggioranza.* L'emendamento Miceli solleva una questione più generale. L'articolo 30 mi sembra già contrastare con l'articolo 27, inteso a dare a mezzadria, colonìa impropria o compartecipazione il nudo terreno (che abbiamo detto essere soltanto il terreno ed una alberatura non eccedente il 5 per cento). Per i terreni che superano questa alberatura invece cosa prevediamo?

MICELI. Si danno, ma con quota diversa.

GUI, *Relatore per la maggioranza.* Noi prevediamo una maggiorazione agli articoli 31, ecc., proibendo la concessione separata.

Mi pare che ci mettiamo in contraddizione col concetto base del nudo terreno. Comunque non credo si possa fare il parallelo con l'affitto a coltivatore diretto, perché questo è per sua natura una concessione totale, di cui è impresario l'affittuario, e l'eccezione deve essere in questo caso limitata da condizioni molto rigide. Qui invece la possibilità di una distinzione fra le due concessioni è più facile: si tratta di una diversa natura di contratto; per esempio, il concedente interviene nella direzione, mentre nell'affitto non interviene.

Diverso è quindi il rapporto, per cui la possibilità della scissione non mi pare possa essere negata rigidamente. È ammessa, se risponde alle necessità della produzione, ma se non superi — dice l'onorevole Miceli — la riduzione ad un quarto. Ma siccome questa riduzione ad un quarto è molto comune nelle zone coltivate ad agrumeto, praticamente vuol dire che non si fa utile mai. Quindi la limitazione annulla la concessione fatta nella prima parte dell'emendamento Miceli. Dire che quando si concede il terreno si concede per tutte le colture erbacee, mi sembra superfluo. L'altra volta abbiamo ritenuta superata l'obiezione dell'onorevole Pierantozzi relativa alle colture erbacee. Mi pare che rientra nella natura del contratto che non si possa dare colture erbacee in parte al concessionario e in parte al concedente. Sono dunque contrario all'emendamento Miceli.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'emendamento dell'onorevole Miceli fa sorgere due questioni: l'impossibilità di concessione distinta di suolo e di soprasuolo; e la limitazione al caso che la riduzione non sia superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo concesso.

Ora la formulazione dell'emendamento Miceli mi pare finisca per mettere in risalto aspetti marginali del problema, lasciando nell'ordine il fenomeno più importante: la scissione cioè del suolo dal soprasuolo.

Perché la legge possa essere più efficace e più chiara ritengo invece più opportuno restare alla dizione della Commissione:

MICELI. Ritiro il mio emendamento e lo sostituisco con il seguente:

« *Dopo le parole*: Non è ammessa la concessione separata del suolo dal soprasuolo, *inserire l'inciso*: o comunque dalle coltivazioni del fondo ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non avrei difficoltà ad accettare quest'ultima formulazione se avesse una ragione di essere. La mia esperienza non mi ha appreso fenomeni di questo genere.

MICELI. Ecco un esempio: i contadini sanno che in mezzo al grano si semina la sulla. Questa è una coltura che i proprietari, di solito, si riservano per conto proprio. E questo, forse, non è il solo esempio.

CALCAGNO. La questione prospettata dall'onorevole Miceli è una questione marginale, che riguarda certe zone. La coltivazione della sulla non comporta alcun apporto, nemmeno di lavoro, da parte del concessionario. In certe zone di Caltanissetta, il proprietario, a sue spese, nell'annata precedente alla scadenza del contratto, fa spargere sul terreno il seme di sulla; cosicché la fruttificazione è per l'anno successivo.

Ora noi verremmo a vincolare la possibilità di una proroga di questa mezzadria che non ha niente a che vedere con la questione

della sulla. Inoltre, la coltivazione della sulla avviene in settembre, e non in maggio.

Si tratta di ipotesi talmente marginali che voterò contro l'emendamento dell'onorevole Miceli, sembrandomi preferibile la dizione dell'articolo 30 come è stato formulato dalla Commissione.

GUI, *Relatore per la maggioranza.* L'obiezione dell'onorevole Calcagno non è del tutto calzante, perché con il regime della giusta causa, in pratica non si ha più il distacco del contadino dal fondo: perciò, non vi è mai l'ipotesi che il proprietario semini quando il contadino se n'è andato. Si ha il caso invece del proprietario che semina una parte quando il contadino c'è.

Pertanto mi sembra che l'emendamento Miceli sia obiettivamente giustificato e possa essere accolto.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In effetti, all'articolo 17, è stato già ammesso il principio della inscindibilità delle varie coltivazioni, per l'affitto a coltivatore diretto, per sei anni. Comunque, l'inconveniente denunciato dall'onorevole Calcagno si può verificare ugualmente nell'ultimo dei sei anni. Anche lì si verifica l'ipotesi della giusta causa.

D'altra parte, il concetto dell'inscindibilità delle varie colture è un concetto giusto, in quanto qualsiasi coltura beneficia, direttamente o indirettamente, di quel lavoro che è stato fatto anche per una sola di esse.

Pertanto, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Miceli ha ritirato il primo emendamento, pongo in votazione l'articolo 30 (*Suolo e soprasuolo*) nel testo della Commissione:

« Non è ammessa la concessione separata del suolo e del soprasuolo, salvo che essa risponda ad effettive esigenze della produzione o della occupazione della mano d'opera, riconosciute dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'inciso proposto dall'onorevole Miceli:

« o comunque delle coltivazioni del fondo ».

(*È approvato*).

L'ultimo comma dell'articolo 30: « Tale disposizione non si applica ai contratti in corso » è rinviato all'articolo 32-xv.

Passiamo all'articolo 31:

« La quota di riparto dei prodotti delle colture arboree, legnose ed industriali spettante al concessionario per contratto o per consuetudine è maggiorata di una aliquota della parte dei prodotti ed utili di spettanza del concedente e stabilita come segue:

a) 8 per cento se la quota attualmente percepita dal concessionario è inferiore al 50 per cento della intera produzione ottenuta;

b) 4 per cento se la quota del concessionario è uguale o superiore al 50 per cento dell'intera produzione ottenuta ».

A questo articolo vi è il seguente emendamento dell'onorevole Miceli:

« Se gli apporti di spese del concedente e del colono alle colture arboree avvengono in parti eguali, la quota di suddivisione dei frutti degli alberi a favore del colono non potrà essere inferiore al 53 per cento ».

MICELI. Nell'articolo 31 si tiene conto di uno stato di fatto che esiste nella mezzadria impropria, che cioè vi possa essere una concessione non solo del nudo terreno, ma anche dei frutti degli alberi. A questa concessione non si possono applicare le quote dell'articolo 27. Ora, è necessario migliorare pure le condizioni dei coloni e dei mezzadri in queste forme di concessioni consociate.

GUI, *Relatore per la maggioranza.* Le concessioni consociate sono contemplate nell'articolo 32.

MICELI. Le colture consociate sono comprese nell'articolo 31. Questo articolo non si preoccupa esclusivamente del riparto dei prodotti arborei, ma anche delle concessioni consociate, del frutto degli alberi e del frutto del suolo, prendendo in considerazione il solo frutto degli alberi.

È una scissione, diciamo così, scolastica, quella che si fa.

GUI, *Relatore per la maggioranza.* Ma non può darsi che vi sia una coltura soltanto arborea?

MICELI. No, perché il proprietario mette sul campo dei potatori che lavorano all'oliveto, e questi non sono né compartecipanti né affittuari, perché non esiste mai il caso di uno che abbia la coltura degli alberi a colonia parziaria. È il proprietario che se la riserva con personale avventizio. Esiste quindi un'unica concessione, ma a condizioni diverse.

L'articolo 31 si preoccupa quindi di migliorare le quote per la concessione di queste colture. Ma come le migliora? Con la concessione dell'8 per cento rispettivamente e del 4

per cento, a seconda che la quota attualmente percepita dal concessionario sia inferiore al 50 per cento dell'intera produzione ottenuta, o che sia uguale o superiore al 50 per cento.

Il colono quindi, se un proprietario ha il 50 per cento del frutto degli alberi, avrebbe il 50 per cento, più il 2 per cento del provento totale, ossia la metà del 4 per cento. Ora, io ritengo che queste quote dovrebbero essere rivedute; e anche l'onorevole Germani, se egli almeno non ha dimenticato quanto ebbe a dichiarare su questo argomento in sede di discussione generale in Assemblea, ha riconosciuto che tali quote debbono essere riviste.

CALCAGNO. Sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Miceli ed affermo che le quote stabilite dall'articolo 31 sono più che sufficienti alla rimunerazione del lavoro del colono.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è necessario tener presente che l'ipotesi dell'articolo 31 si riferisce sempre ad un riparto di prodotti di colture arboree e che quindi comprende anche i giardini, anche gli agrumenti. Ci si può così anche riferire ad una concessione congiunta di suolo e di soprasuolo.

CALCAGNO. È chiaro che ci si riferisce alle concessioni degli agrumeti.

MICELI. Ma ne esistono di agrumeti concessi a colonìa parziaria?

CALCAGNO. Certamente. L'aumento a favore del concessionario sulla quota che spetta al proprietario mi pare venga ragionevolmente incontro alle esigenze del contadino. Ora, se noi vogliamo, man mano che si discute, venire a concedere sempre maggiori apporti, finiremo per procedere gradualmente al pressoché totale assorbimento della quota spettante al concedente.

PRESIDENTE. Per la chiara intelligenza della sua proposta, onorevole Miceli, desidererei porle una domanda: perché, nel caso di colture arboree, ci sono attualmente queste diverse ripartizioni?

MICELI. Perché questa diversità di ripartizioni, signor Presidente, risponde in primo luogo alle diverse condizioni sociali esistenti nella zona, giacché esistono zone di maggiori e di minori sbocchi per la mano d'opera e il proprietario quindi sa che il colono può o non può, a seconda dei casi, trovare da impiegarsi altrimenti.

Ma c'è anche una questione obiettiva, ed è quella che si riferisce alla condizione in cui si trova la coltura arborea.

PRESIDENTE. A me sembra che, se la quota attualmente percepita dal locatore è inferiore al 50 per cento dell'intera produzione arborea o arbustiva, allora l'aumento è pari all'8 per cento della quota spettante al concedente; il che — dice l'onorevole Miceli, ed è giusto — significa il 4,8 per cento dell'intera produzione ottenuta.

Se viceversa la quota spettante attualmente al lavoratore è o uguale o superiore al 50 per cento, allora l'aumento è del 4 per cento, calcolato sulla quota del concedente, che si viene a tradurre in un 2 per cento (se la quota era 50, diventa 52; se la quota era 40, diventa 44,8). Miceli dice: questo aumento non si deve ritenere riferito alla quota spettante al concedente, ma all'intera produzione del fondo; però da prelevarsi sulla parte spettante al concedente.

Mi pare dunque sia chiaro che, mentre secondo la dizione dell'articolo l'aumento è riferito alla quota di parte padronale, e quindi è ridotto a metà quando si è riferito all'intera produzione; viceversa, secondo la proposta Miceli, esso deve riferirsi all'intera produzione, però da prelevarsi sulla quota di parte padronale.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Osservo che con tutte queste quote che noi proponiamo, 8, 4, 2, 16, cadiamo un po' nell'empirico. L'emendamento dell'onorevole Miceli rende sistematico questo empirismo. Paragonare il rapporto a quello della mezzadria classica non mi sembra giustificato; c'è infatti una tale varietà di situazioni nella mezzadria impropria che manca nella mezzadria propria, dove la ripartizione è ben determinata. Tutto sommato ritengo difficile esprimere un parere in questa materia, e mi rimetto alla Commissione.

ZANFAGNINI. Dalla discussione è già emerso che le condizioni del colono improprio sono in genere peggiori di quelle del mezzadro classico, ed io lo confermo. Nel Friuli vi sono casi di mezzadria impropria che, sostanzialmente, si diversificano dalla mezzadria propria in quanto il concedente dà un appezzamento di terreno più o meno esteso, senza casa colonica, né stalle, né un'attrezzatura agricola. Il mezzadro, in questo caso, percepisce egualmente il 50 per cento. Secondo me, questo è un caso di mezzadria impropria. È ingiusto che questo mezzadro, il quale in sostanza mette tutto, venga a percepire il 50 per cento come il mezzadro proprio. Egli dovrebbe percepire molto di più.

Ecco perché sono favorevole a rivedere anche la posizione del mezzadro improprio.

I contrasti che esistono nel Friuli credo che esistano anche nelle zone di Venezia, Treviso e Vicenza.

GATTO. L'onorevole Presidente si è preoccupato, a ragione, che l'articolo 31, così com'è formulato, si possa interpretare nel senso che si riferisca solo ai contratti in corso. Si potrebbe ovviare a questo dubbio togliendo le parole: « per contratto o per consuetudine ».

CALCAGNO. Il contratto di mezzadria impropria ordinario esula dalla disposizione dell'articolo 31, dove è contemplato il contratto di mezzadria impropria riferito a speciali colture arboree, legnose ed industriali. L'onorevole Presidente giustamente ha osservato che, per i contratti di mezzadria impropria, le condizioni sono peggiori di quelle della mezzadria propria.

Ma noi qui esaminiamo il caso della mezzadria impropria speciale, cioè dove è la coltura arborea, legnosa e industriale. L'articolo 31, in seguito a un regolare accertamento fatto dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, stabilisce una ulteriore maggiorazione per il mezzadro improprio, riferendosi sempre a queste speciali colture.

L'onorevole Presidente dice: noi stiamo esaminando i contratti vigenti; ma come avverrà il riparto per le future concessioni? Gli articoli 32 e 33 prevedono i casi di queste nuove concessioni di mezzadria impropria per colture speciali. Noi stiamo guardando attualmente i contratti esistenti per concessione impropria di agrumeti e di terreni arborati. La concessione di questi terreni è regolata dall'articolo 32. Quindi, non dobbiamo avere preoccupazioni per il futuro.

DAL POZZO. In provincia di Treviso, vi sono 4 mila famiglie che lavorano il terreno a mezzadria impropria. Esse dividono i raccolti del vino e dei bozzoli. Queste famiglie, si trovano in condizioni peggiori di quelle a mezzadria classica. Esse sono anche gravate dalla tassa sul bestiame e dalla ricchezza mobile che, in altri casi, sono pagate dal proprietario, almeno in parte. In questi casi, i gravami sono tutti a carico di chi lavora la terra.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Preferirei rimanere al testo governativo per due considerazioni: prima di tutto, esso è evidentemente frutto di una elaborazione superiore. Il Ministero dell'agricoltura ha indubbiamente fatto delle indagini, che la Commissione, nella sua elaborazione dell'anno scorso, ha confermato. Inoltre, il fatto che questi riparti diano luogo a notevoli variazioni ci deve effettivamente consigliare di essere alquanto cauti nel legiferare su contratti così diversi.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per poter comprendere la portata e l'equità di questo articolo 31, bisogna inquadrarlo in tutto il titolo che stiamo esaminando. Ora, in questo titolo IV, che si occupa della colonìa parziaria e della compartecipazione, noi abbiamo approvato la durata e la disdetta. Venendo al riparto, abbiamo considerato questi contratti associativi di colonìa parziaria e il caso del nudo terreno; ed abbiamo stabilito delle aliquote. Abbiamo inoltre precisato il concetto di nudo terreno; arrivando poi all'ipotesi del suolo e soprasuolo. L'articolo 30 dice che non è ammessa la concessione separata del suolo e del soprasuolo, salvo che esso risponda ad effettiva esigenza della produzione o della occupazione della mano d'opera. Gli articoli 31 e 32 regolano il riparto nelle due ipotesi: della concessione distinta e della concessione delle colture consociate. Nell'ipotesi della concessione delle colture erboree a se stanti, si adotta tale criterio dell'8 e del 4 per cento rispettivamente. Tale la posizione di questo articolo nel suo valore; vediamone ora il significato.

Qui sono state poste due questioni. La prima è: questo 8 e questo 4 per cento si prelevano dal prodotto lordo o si prelevano dall'aliquota di spettanza del proprietario? Ora, io mi riferisco alla relazione alla legge, nella quale la Commissione stessa si è espressa a questo proposito in termini che, a mio vedere, non lasciano alcun dubbio circa il significato che si deve dare alla norma. Tale aliquota cioè, nella sua definizione, ha come base la parte dei prodotti spettanti al concedente.

Si chiede poi: per il futuro che cosa accadrà? Questo si può forse dedurre poco chiaramente dall'articolo 31, ma abbastanza chiaramente dalla relazione. Qui, volendo dare delle norme per questo caso specifico ed anche per quelli che dovessero eventualmente sorgere per l'avvenire, si dice che la materia è molto complessa, ma che si possono prendere come base i contratti vigenti, oppure si può prendere la regolamentazione futura.

Ed ora, precisato tutto questo, veniamo alla essenza della questione. In questa materia, qualunque cifra noi stabiliamo è una sorta di rischio, per il fatto che vogliamo ricondurre sotto una singola specie tipi di contratti e di rapporti che sono assolutamente diversi. Quando, pertanto, voi chiedete: Su quale base è stata concepita la determinazione dell'8 per cento, su quale base è stata concepita quella del 4, io vi risponderò che tali determinazioni sono state concepite su una media di casi,

per cui è sembrato opportuno mantenersi in limiti piuttosto ristretti, per ragioni di equilibrio e di equità.

Che la materia d'altronde sia difficile, che ci sia una estrema varietà in essa, come appunto osserva la stessa relazione, è un dato evidente, inoppugnabile; bisognava quindi inserirci in questa realtà così varia, senza operare delle ingiustizie almeno troppo palesi.

Vorrei pertanto pregare la Commissione di approvare il testo del progetto governativo.

MICELI. Desidero sollevare una eccezione di carattere pregiudiziale. Ritengo che noi non possiamo votare l'articolo 31, perché esso ricade nelle norme transitorie.

L'articolo 31 reca infatti: « La quota di riparto dei prodotti delle colture arboree, legnose ed industriali spettante al concessionario per contratto o per consuetudine, è maggiorata, ecc. ». Non c'è dubbio dunque che si tratta di una quota esistente, poiché altrimenti, se non fosse già esistente, non potrebbe essere maggiorata. Ove noi pertanto non includessimo questo articolo nelle disposizioni transitorie, verremmo a suggerire quasi una forma di sotterfugio al proprietario, il quale, sapendo che queste quote debbono essere maggiorate, le decurterà antecedentemente per proprio conto.

Non v'è dubbio dunque che si tratti di una norma transitoria, la quale si riferisce palesemente ai contratti già esistenti. Io sollevo quindi formale eccezione pregiudiziale e chiedo che questa norma venga rinviata al Parlamento.

PRESIDENTE. Poiché è stata posta dall'onorevole Miceli una questione pregiudiziale, ricordo ai colleghi che, a norma del Regolamento, possono prendere la parola due colleghi a favore, compreso il proponente, e due colleghi contro.

CALCAGNO. Sono contrario alla pregiudiziale. Le preoccupazioni manifestate alla Commissione dall'onorevole Miceli per cui questo articolo avrebbe tutte le caratteristiche delle disposizioni transitorie non hanno per mio conto alcun fondamento. Ha detto infatti l'onorevole Miceli che, quando dovranno essere regolati i contratti futuri, potrà avvenire che lo scaltro proprietario diminuisca in antecedenza la quota che dovrà essere maggiorata; ora, la pregiudiziale è assolutamente errata, perché, una volta stabilite le quote di maggiorazione, i futuri contratti che saranno riferiti o ai contratti esistenti o alle consuetudini esistenti, non potranno se non essere stabiliti nelle condizioni fissate da questo articolo.

Si tratta quindi di una maggiorazione che si riflette decisamente ed inequivocabilmente sui contratti futuri.

LOPARDI. Sono favorevole alla pregiudiziale, e per le ragioni già addotte dallo stesso collega proponente onorevole Miceli e per un'altra che io stimo fondamentale. Non sarà cioè la redazione di questa legge che potrà dire che questa norma si proietta nel futuro; la norma domani si interpreterà per quello che è e sta di fatto che oggi essa si riferisce esclusivamente a contratti esistenti e non a quelli futuri.

Essa riveste quindi in modo inconfondibile il carattere di una norma transitoria; ed io prego la Commissione di voler accogliere la pregiudiziale avanzata dall'onorevole Miceli.

GATTO. Sono contrario alla pregiudiziale, ma debbo ciò nonostante precisare che le osservazioni dell'onorevole Miceli sono esatte, perché l'articolo è redatto in una forma assolutamente errata. Per tale infelice formulazione si può effettivamente ritenere che l'articolo stesso abbia riferimento soltanto ai contratti in corso, come si può sostenere che abbia valore anche per l'avvenire.

Ritengo pertanto che occorra respingere la pregiudiziale dell'onorevole Miceli, ma al contempo procedere ad una migliore formulazione dell'articolo.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Occorre distinguere le due questioni: un conto è l'imperfezione nella formulazione dell'articolo, su cui posso concordare; un altro la pregiudiziale Miceli. L'onorevole Miceli ha torto su questo punto: perché la Camera ha specificato quali articoli si riserva: il 15, il 18 e tutto il Titolo VI. Non può quindi esistere alcuna pregiudiziale di questo genere.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Miceli di ritirare la pregiudiziale, con l'intesa di rinviare la discussione su questo articolo, allo scopo di concordare una formulazione sulla quale tutti possano esser d'accordo.

MICELI. Aderisco alla proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Rinvio la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI